

Estratto OPCi sul proscioglimento anticipato

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

del 5 dicembre 2003 (Stato 17 maggio 2005)

Art. 2 Proscioglimento anticipato (art. 20 LPPC)

- 1 Su richiesta di un'organizzazione partner e fatto salvo il capoverso 3, possono essere prosciolti anzitempo dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile:
 - a. i membri professionisti delle organizzazioni partner;
 - b. altri membri delle organizzazioni partner indispensabili per gli interventi in caso di catastrofe ed altre situazioni d'emergenza.
- 2 L'organizzazione partner deve inoltrare la domanda di proscioglimento anticipato all'ufficio cantonale responsabile della protezione civile secondo le istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (Ufficio federale) che definiscono le professioni autorizzate. La domanda deve essere corredata dal consenso del milite.
- 3 Chi non serve più alle organizzazioni partner viene nuovamente incorporato nella protezione civile.